



Figura professionale: Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari



Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Schema di certificazione e procedura gestionale
SK46 – rev.00

INDICE

SCHEDA REQUISITI (SK46)

Capitolo 1	Conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale
Capitolo 2	Requisiti minimi di certificazione
Sez. 2.1	Titolo di studio
Sez. 2.2	Esperienza di lavoro specifica
Sez. 2.3	Esame
Sez. 2.4	Valutazione
Sez. 2.5	Iscrizione al registro
Sez. 2.6	Passaggio di registro
Sez. 2.7	Durata
Capitolo 3	Requisiti per il mantenimento annuale della certificazione
Sez. 3.1	Deontologia professionale
Sez. 3.2	Corretto utilizzo Certificazione
Sez. 3.3	Reclami
Sez. 3.4	Quota annuale di mantenimento
Sez. 3.5	Continuità professionale
Sez. 3.6	Aggiornamento professionale
Capitolo 4	Requisiti per il rinnovo triennale
Sez. 4.1	Deontologia professionale
Sez. 4.2	Corretto utilizzo Certificazione
Sez. 4.3	Reclami
Sez. 4.4	Quota annuale di mantenimento
Sez. 4.5	Continuità professionale
Sez. 4.6	Aggiornamento professionale

PROCEDURA GESTIONALE (PD46)

Capitolo 1	Scopo e campo di applicazione
Capitolo 2	Riferimenti
Capitolo 3	Processo di valutazione
Capitolo 4	Esame
Sez. 4.1	Esame on-line (requisiti)
Capitolo 5	Finalità dell'esame
Capitolo 6	Modalità di svolgimento, argomenti e criteri di valutazione
Sez. 6.1	Esame on-line
Sez. 6.1.1	Modalità di svolgimento
Sez. 6.1.2	Argomenti
Sez. 6.1.3	Criteri di valutazione
Sez. 6.1.4	Esito negativo esame
Sez. 6.1.5	Esito positivo esame e rilascio della certificazione

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

SCHEMA REQUISITI

Definizione della figura professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari: professionista esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari, nei procedimenti tecnici per la verifica CE e la messa in servizio di impianti fissi, immissioni sul mercato di veicoli, tipi di veicoli, veicoli conformi al tipo, applicazioni generiche e prime specifiche.

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze degli iscritti che richiedono la certificazione come **“Esperto VALUTAZIONE DEL RISCHIO E VERIFICA CE DEI SOTTOSISTEMI FERROVIARI”**.

Il 25 giugno 2019 si è completato in Italia il recepimento del pilastro tecnico del **IV pacchetto ferroviario**, con la pubblicazione del **decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57**, “Attuazione della **Direttiva UE 2016/797** del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa all’**interoperabilità** del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)”.

Parallelamente, in tema di sicurezza ferroviaria, è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50** “Attuazione della **Direttiva UE 2016/798** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla **sicurezza delle ferrovie**”.

La legislazione proposta intende riformare il settore ferroviario dell’UE, favorendo la concorrenza e l’innovazione dei mercati nazionali del trasporto passeggeri. Intende inoltre attuare riforme strutturali e tecniche per aumentare:

- sicurezza ferroviaria;
- interoperabilità;
- affidabilità della rete ferroviaria europea.

Le proposte del **IV pacchetto ferroviario** prevedono **4 obiettivi principali**:

1. riduzione dei costi amministrativi per le società ferroviarie e la facilitazione dell’ingresso nel mercato di nuovi operatori attraverso interventi sulle norme di omologazione;
2. rafforzamento del ruolo dei Gestori dell’Infrastruttura attraverso la totale indipendenza operativa dalle imprese ferroviarie;
3. apertura delle reti ferroviarie nazionali a nuovi operatori e servizi per il trasporto passeggeri, tramite gare d’appalto rese pubbliche nell’UE;
4. maggior tutela del personale ferroviario specializzato, con l’obiettivo di attirare persone esperte e motivate verso il settore ferroviario.

Il IV pacchetto ferroviario è un insieme di **6 testi legislativi** concepiti per completare il mercato unico dei servizi ferroviari (spazio ferroviario europeo unico). Il suo obiettivo generale è quello di rivitalizzare il settore ferroviario e renderlo più competitivo rispetto ad altri modi di trasporto.

Comprende due “pilastri”:

Il “**pilastro tecnico**”, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’aprile 2016, comprende:

- Regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione Europea per le ferrovie
- Direttiva (UE) 2016/797 relativo all’interoperabilità
- Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie

2. Il “**pilastro del mercato**” adottato a dicembre 2016, comprende:

- Regolamento (UE) 2016/2338 che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2007, che si occupa dell’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (“regolamento OSP”)
- Direttiva 2016/2370 / UE che modifica la direttiva 2012/34 / UE, che si occupa dell’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e della governance dell’infrastruttura ferroviaria (“Direttiva sulla governance”)
- Regolamento (UE) 2016/2337 che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 relativo alla normalizzazione dei conti delle imprese ferroviarie

Oltre che interventi normativi infatti, i leader ferroviari d’Europa hanno condiviso un approccio unico sulla cultura della sicurezza ferroviaria. In molti settori ad alto rischio affrontare gli aspetti organizzativi e culturali è diventato



fondamentale per migliorare la sicurezza. Il successo della cultura della sicurezza in questi settori ha convinto i leader del settore ferroviario europeo, nonché i legislatori europei, ad adottare questa filosofia in tutto il continente, sottoscrivendo la dichiarazione **“The European Railway Safety Culture Declaration – United for Railway Safety”**, articolato in 7 punti.

Uno dei 7 punti della dichiarazione di questi riguarda in particolare formazione, esperienza e standard professionali **“La sicurezza è una responsabilità individuale commisurata alla *formazione, all’esperienza e standard professionali* che si adattano al ruolo o alla funzione. Le nostre organizzazioni sono responsabili di incoraggiare comportamenti positivi in materia di sicurezza e fornire l’ambiente adeguato per consentire di lavorare per avere successo in sicurezza, compresi design del lavoro, strumenti, formazione e procedure”**.

Il IV Pacchetto ferroviario ha introdotto anche il **Regolamento Delegato (UE) 2018/762**, che stabilisce **metodi comuni di sicurezza (CSM)** relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le **imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura**.

Il regolamento indica espressamente che il **sistema di gestione delle competenze** dell’organizzazione deve garantire che **il personale**, il cui ruolo incide sulla sicurezza ferroviaria sia competente nelle mansioni legate alla sicurezza di cui è responsabile e deve prevedere almeno:

- L’individuazione delle competenze (comprese conoscenze, abilità, comportamenti e atteggiamenti non legati agli aspetti tecnici) necessarie allo svolgimento delle mansioni legate alla sicurezza;
- i principi di selezione (livello d’istruzione di base, idoneità psicologica e fisica);
- formazione, esperienze e qualifiche iniziali;
- formazione continua e aggiornamento periodico delle competenze già acquisite;
- valutazione periodica delle competenze e controllo dell’idoneità psicologica e fisica per garantire il mantenimento delle qualifiche e delle abilità nel tempo;
- formazione specifica per gli aspetti pertinenti del sistema di gestione della sicurezza al fine di svolgere le proprie mansioni connesse alla sicurezza.

Analogamente, i criteri di selezione dei **contraenti, dei partner e dei fornitori** devono basarsi sugli stessi principi di competenza.

Per realizzare questo ambizioso obiettivo è necessario che gli operatori ferroviari si affidino a persone che garantiscano conoscenza, abilità e competenza in materia di valutazione e dei rischi e in materia di Verifica CE ai fini della Messa in servizio di veicoli, tipi di veicoli, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche .

La persona esperta in Valutazione dei rischi e Verifica CE, possiede nozioni che gli consentono di affrontare ogni fase del ciclo di vita dei componenti e dei sistemi ad egli affidati: dalla progettazione, alla realizzazione, alla gestione.

Egli può operare in vari ambiti, che possono essere riassunti sinteticamente in:

- Organismi di Valutazione, fornendo supporto metodologico e specialistico nell’analisi e valutazione delle modifiche al sistema ferroviario, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 402/2013, al fine di garantire che siano correttamente gestita dal punto di vista della sicurezza, così che tutti gli eventi pericolosi connessi alla modifica stessa siano adeguatamente valutati e gestiti affinché i relativi rischi risultino di livello accettabile;
- Coordinamento e redazione della documentazione necessaria alla Messa in Servizio dei sottosistemi ferroviari;
- verifica, nelle varie fasi di progettazione e/o realizzazione, la conformità dei progetti redatti ai requisiti richiesti dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) emanate dall’Unione Europea
- Redazione di istruttorie presso per l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli ferroviari di e relativi sottosistemi
- Processi organizzativi delle corse prova, rilievi e misure necessarie alla verifica tecnica e funzionale di impianti in esercizio e per la messa in servizio di tratte ed impianti nuovi o rinnovati;
- Prototipazione e Progettazione delle tecnologia applicate al materiale rotabile ad all’infrastruttura ferroviaria;
- Fabbricazione di prodotti nella forma di componenti d’interoperabilità, sottosistemi o veicoli;
- Redazione, aggiornamento e consolidamento di norme tecniche, specifiche e standard tecnici, norme e procedure aziendali in materia di sicurezza ferroviaria;
- Coordinamento dei progetti di investimento in tecnologie ferroviarie;
- aggiornamento dei capitoli tecnici, delle tariffe e dei manuali di progettazione;
- gestione dei lavori di realizzazione;

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

Ruolo e Funzioni

Fermo restando gli eventuali obblighi di iscrizione agli albi professionali per le opere individuate dalla normativa vigente, nelle sue diversificate specializzazioni, nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni l'Esperto **“valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e Verifica CE dei sottosistemi ferroviari”** può ricoprire tutti i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix”:

- tipo 1. libero professionista firmatario in prima persona di progetti, direzioni lavori, collaudi, perizie, consulenze, etc., il cui ambito di applicazione è disciplinato dalle Direttive (UE) 2016/797-798 e norme correlate;
- tipo 2. libero professionista o dipendente al servizio di organismi professionali complessi (studi professionali con più addetti, società di ingegneria, etc.) operanti negli ambiti disciplinati dalle Direttive (UE) 2016/797-798 e norme correlate, dove svolge attività specialistiche (ad es. progettazione, collaudi, etc.);
- tipo 3. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni inerenti la valutazione del rischio e i processi di verifica CE applicati al settore ferroviario;
- tipo 4. imprenditore o titolare di azienda di produzione e/o servizi nel settore della tecnologia a cui siamo applicabili le Direttive (UE) 2016/797-798 e norme correlate;
- tipo 5. dipendente di amministrazioni pubbliche con mansioni specialistiche in materia di valutazione dei rischi e processi di messa in servizio di sottosistemi ferroviari;
- tipo 6. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio operante nell'ambito della sicurezza ed interoperabilità ferroviaria;
- tipo 7. libero professionista o dipendente di aziende di certificazione o verifica operanti in ambito sicurezza ed interoperabilità ferroviaria;
- tipo 8. Altre occupazioni o ruoli/funzioni non indicate nei punti precedenti

Conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale:

CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE
Normativa specifica di riferimento Direttiva (UE) 2016/797 Direttiva (UE) 2016/798 Regolamento (UE) n. 402/2013 Regolamento (UE) n. 2015/1136 Regolamento (UE) 2016/796 Norme europee correlate	Applicazione dei modelli e metodologie per la valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013;	Consapevolezza del multi-settoriale sistema ferroviario (Armamento, Trazione elettrica, Segnalamento, Diagnostica, Materiale Rotabile);
Legislazione nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria	Applicazione dei processi di Verifica CE dei sottosistemi ferroviari e sue componenti	Costante attitudine all'aggiornamento nelle materie che lambiscono il campo di interesse specificato per la relativa figura professionale.
Specifiche tecniche di Interoperabilità	Comprovata capacità nel redigere e verificare la Documentazione Tecnica di cui al Reg.(UE) 402/2013	Opportune soft skills applicate nel lavoro in team e per il coinvolgimento di responsabili di altre aree di produzione, di imprese esterne o di fornitori specifici
Organismi Tecnici di Sicurezza: Organismi di valutazione della conformità, Organismi di valutazione del rischio; Organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione veicoli e carri ferroviari (ECM) Organismi di certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (CND) Organismi di certificazione saldatura Laboratori di prove e sperimentazioni	Comprovata capacità di curare il processo di predisposizione della documentazione di accettazione inerente le modifiche ai sottosistemi e/o, le applicazioni generiche/prime specifiche, prodotti generici e componenti d'interoperabilità, nel processo autorizzativo di Messa in Servizio;	
Sistemi di gestione sicurezza nelle imprese ferroviarie e nei gestori infrastruttura		
Sistema di gestione della manutenzione		

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

Procedure autorizzatorie relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche dei veicoli;		
Analisi e gestione dei rischi: applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013		
Processi di verifica CE		
Prove e misure su materiale rotabile, materiali, componenti, prodotti, sistemi e sottosistemi ferroviari		
Applicazioni e ritorni di esperienza		

Requisiti minimi di certificazione:

Cat.	Skills	Requisiti minimi	Note/osservazioni
A	Titolo di studio	almeno diploma di scuola secondaria superiore	Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
A/1	Formazione specifica	Almeno 50 ore di formazione, tramite corsi o seminari in materia di valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e processi di Verifica CE (in forma di docente o discente)	
B	Esperienza di lavoro specifica	- Per la qualifica di esperto: avere almeno 2 anni di esperienza di lavoro con occupazione in uno o più tipi di cui al precedente paragrafo relativo alle "conoscenze" anche diversi dal settore valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e processi di Verifica CE - Per la qualifica di esperto senior: avere almeno 10 anni di esperienza di lavoro con occupazione in uno o più tipi di cui al precedente paragrafo relativo alle "conoscenze" anche diversi dal settore valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e processi di Verifica CE. Le esperienze riportate dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, fatture, elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività; Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione.	Le persone con occupazione di tipo 1 (di cui al precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.: - aver svolto progettazioni - aver svolto direzioni lavori - aver svolto collaudi - aver svolto perizie/consulenze specialistiche - aver svolto attività tecnico-legali Le persone con occupazione di tipo 2 (di cui al precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.: - aver svolto attività specialistiche (es. progettazione, direzione lavori, etc.) di supporto agli incarichi professionali firmati dai titolari; - aver svolto perizie/consulenze specialistiche; - aver svolto attività tecnico-legali. Le persone con occupazione di tipo 3 (di cui al precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.: - aver diretto (o sottodiretto o condiviso) la direzione di cantieri; - aver diretto l'ufficio tecnico di imprese, o sue sotto funzioni; - aver svolto attività specialistiche (es. progettazione, direzione lavori, etc.) nell'ufficio tecnico di imprese. Le persone con occupazione di tipo 4 (di cui al precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.:



Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Schema di certificazione e procedura gestionale
SK46 – rev.00

			• aver svolto presso l'azienda il ruolo di coordinamento tecnico-economico nella realizzazione di prodotti o impianti Le persone con occupazione di tipo 5 (di cui precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.: • aver svolto attività di direzione o di coordinamento di un settore della Pubblica Amministrazione Le con occupazione di tipo 6 (di cui precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.: • aver effettuato docenze specialistiche - aver preso parte a progetti di ricerca con responsabilità di direzione scientifica • aver diretto (o co-diretto) un laboratorio di ingegneria elettrotecnica o sue sotto-funzioni; • aver svolto perizie/consulenze specialistiche Le persone con occupazione di tipo 7 (di cui precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno per es.: • aver effettuato attività di valutazione della conformità della progettazione; • aver effettuato attività di sorveglianza sulla conformità della realizzazione; Le persone con occupazione di tipo 8 (di cui precedente paragrafo "Ruolo e Funzioni") dovranno produrre la documentazione relativa alle attività per le quali reputano l'esperienza di lavoro specifica effettuata come relativa alla "valutazione del rischio di cui al Reg.(UE) 402/2013 e Verifica CE dei sottosistemi ferroviari" pur non ricadendo in uno degli altri 7 tipi
C	Esame	Superamento di Esame di Certificazione	
	<u>Esame in presenza di commissione:</u> C.1 Prova Scritta C.3 Prova Orale	C.1 Test conoscitivo basato sullo schema ottimale di competenze dell'esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari C.3 Intervista	Per le modalità di attuazione e superamento dell'esame vedere allegata PD46 (pag10 . e segg.) NB: Per la certificazione al "Livello 3" è previsto esclusivamente l'esame orale
D	Valutazione		
	D.1 Valutazione delle competenze	La valutazione avviene secondo la procedura (PD32), vigente, a seguito del	I commissari devono essere selezionati FAC CERTIFICA.

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

		superamento dell'esame in presenza di commissione o, a scelta del candidato, on-line	
	D.2 Criteri di valutazione	I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori numerici (crediti) secondo quanto dettagliato nella procedura (PD32) vigente	I criteri di valutazione sono distribuiti nelle 3 aree specifiche di: ▪ Conoscenze ▪ Abilità ▪ Caratteristiche personali
	D.3 Esito della valutazione	La valutazione complessiva tiene conto di tutti i requisiti richiesti e delle prove di esame e viene sottoposta agli organi FAC CERTIFICA competenti per il rilascio della certificazione.	
E	Iscrizione al registro	Il candidato che supera l'esame e dimostra di possedere tutti i requisiti della presente scheda viene iscritto nel registro FAC CERTIFICA per Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari e riceve il certificato e il timbro attestanti il possesso della certificazione.	Il registro degli Esperti nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari certificati è visibile sul sito FAC CERTIFICA: www.faccertifica.it e sul sito ACCREDIA: www.accredia.it
G	Durata	La durata della certificazione è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia, al termine dei tre anni di validità	

Requisiti per il mantenimento annuale della certificazione

Cat.	Requisiti	Evidenze	Note/osservazioni
A	Deontologia professionale	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale FAC CERTIFICA	Compilazione del Mod. 'MO09' rev.00
B	Corretto utilizzo Certificazione	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale FAC CERTIFICA	Compilazione del Mod. 'MO09' rev.00
C	Reclami	Assenza	Compilazione del Mod. 'MO09' rev.00
D	Quota annuale di mantenimento	Assolta	Confrontare il sito www.faccertifica.it sezione "Tariffario"
E	Aggiornamento professionale	Almeno 8 ore di aggiornamento	- Evidenza della partecipazione: attestati, doc.ti di iscrizione, fatture. Ad ogni ora di partecipazione verrà attribuito 1 HPCD¹ - A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente - Gli aggiornamenti possono essere effettuati in aula e/o on-line - Compilazione del modulo "MO09"

Requisiti per il rinnovo triennale

Cat.	Requisiti	Evidenze	Note/osservazioni
------	-----------	----------	-------------------

¹ HHCPD: Hours of Continuing Professional Development
rev.03 gen.2014
Proprietà intellettuale FAC CERTIFICA Srl



Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Schema di certificazione e procedura gestionale
SK46 – rev.00

A	Deontologia professionale	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale FAC CERTIFICA	Compilazione del Mod. 'MO10' rev.00
B	Corretto utilizzo Certificazione	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale FAC CERTIFICA	Compilazione del Mod. 'MO10' rev.00
C	Reclami	Assenza	Compilazione del Mod. 'MO10' rev.00
D	Quota annuale di mantenimento	Assolta	Confrontare il sito www.faccertifica.it sezione "Tariffario"
E	Continuità professionale	Documentata ed appropriata esperienza lavorativa continuativa specifica con cui si è svolta l'attività professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari nell'arco dei tre anni di durata del Certificato	Compilazione del Mod. 'MO10' rev.00
F	Aggiornamento professionale	Almeno 24 <u>ore</u>	- Evidenza della partecipazione: attestati, doc.ti di iscrizione, fatture. Ad ogni ora di partecipazione verrà attribuito 1 HPCD¹ - A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente - Gli aggiornamenti possono essere effettuati in aula e/o on-line - Compilazione del Mod. 'MO10' rev.00

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

PROCEDURA GESTIONALE

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE: La presente procedura descrive le modalità operative adottate da FAC CERTIFICA per l'attività di valutazione e certificazione della Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

RIFERIMENTI: Riferimenti normativi utilizzati da FAC CERTIFICA per la certificazione della figura di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità FAC CERTIFICA		MN01
Schema di Certificazione FAC CERTIFICA:	Regolamento Generale	RL01
	Modulo richiesta ammissione esame	MO03 (esame in presenza di commissione) MO04 (esame on-line)
	Scheda Requisiti	SK46
	Procedura gestionale	PD46
Norma UNI EN ISO 19011:2003		
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012		

Tutti i riferimenti a Norme e documenti e/o a Leggi richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente

	Riferimento	Nome del documento	Data
	Decreto lgs 14 maggio 2019, n. 50	“Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie	16/06/2019
	Decreto lgs 14 maggio 2019, n. 57	Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)	26/06/2019
	Decreto Legislativo 15 luglio 2015	attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)	25/07/2015
	D.M. MIT 5 agosto 2016	Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione	15-09-2016
	Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, art. 15-ter	Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima”), convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”	05-12-2017
	Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109	convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”	28-09-2018
	Direttiva (UE) 2016/797	Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione)	26/05/2016
	Direttiva (UE) 2016/798	Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);	26/05/2016
	Decisione della Commissione 2010/713/UE	Decisione della Commissione 2010/713/UE concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità,	9 novembre 2010



Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Schema di certificazione e procedura gestionale
SK46 – rev.00

	Riferimento	Nome del documento	Data
		dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	
	Decisione della Commissione 2011/107/UE	Decisione della Commissione 2011/107/UE del 10 febbraio 2011 che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale	10 febbraio 2011
	Decisione della Commissione 2012/757/UE	Decisione della Commissione 2012/757/UE del 14 novembre 2012 che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale	14 novembre 2012
	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2299	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione del 17 novembre 2015 che modifica la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali	17 novembre 2015
	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione del 25 ottobre 2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione	25 ottobre 2018
	Regolamento (UE) n. 519/2013	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale	21 febbraio 2013
	Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013	Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;	30 aprile 2013
	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;	13 luglio 2015
	Regolamento (UE) 2016/796	Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;	11 maggio 2016
	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 04 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio;	04 aprile 2018
	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011	12 febbraio 2019
	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n.321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n.	16 maggio 2019

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

Riferimento	Nome del documento	Data
	1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione;	
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE;	16 maggio 2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/779	Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione	

PROCESSO DI VALUTAZIONE: La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione FAC CERTIFICA, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

FASI:		NOTE/OSSERVAZIONI
1. valutazione preliminare della documentazione prodotta dal Candidato	il Direttore FAC CERTIFICA, con l'ausilio del personale dipendente, effettua una valutazione preliminare della documentazione prodotta, al fine di verificare il possesso o meno dei requisiti minimi di cui alla Scheda SK32 che devono essere supportati dalla documentazione e confermate da un numero minimo di evidenze	Il commissario effettua un'ulteriore analisi documentale per valutarne l'adeguatezza e verificare eventuali situazioni che possano bloccare l'ammissione all'esame
2. esame FAC CERTIFICA per la valutazione dei candidati	Esame condotto a fronte di parametri e sulla base di strumenti prefissati, specificati nel paragrafo successivo;	La valutazione delle prove d'esame è a cura del/i commissario/i, nominato da FAC CERTIFICA e scelto fra i professionisti certificati
3. valutazione tecnica dei risultati, di cui ai punti sopra indicati, eseguita dal Comitato di Delibera FAC CERTIFICA	La valutazione è eseguita dal Comitato di Certificazione FAC CERTIFICA	
4. delibera	La delibera è a cura del Comitato di Delibera FAC CERTIFICA	Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, FAC CERTIFICA interrompe il processo di valutazione e informa il Candidato che decide quindi se proseguire o meno nell'iter di certificazione. Per procedere nell'iter sarà necessario prima risolvere le carenze riscontrate nella singola fase, nei tempi indicati da FAC CERTIFICA.

ESAME:

	Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari Schema di certificazione e procedura gestionale SK46 – rev.00
--	--

Sono ammessi a sostenere l'esame FAC CERTIFICA per Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari tutti coloro che, avendo presentato formale richiesta, attraverso il modulo (MO03), documentano il possesso dei seguenti requisiti minimi, allegandoli al modulo e di cui alla Scheda SK 46

ESAME on-line	Requisiti minimi da allegare al modulo di iscrizione	Note/osservazioni
1	Diploma di scuola secondaria superiore	Cfr. pag 5 e segg. <i>"Requisiti minimi di certificazione" sez. Titolo di studio</i> Inviare copia del titolo di studio o autocertificazione
2	Evidenze oggettive in merito all'esperienza lavorativa specifica nel campo	Cfr. pag 5 e segg. <i>"Requisiti minimi di certificazione" sez. Esperienza di lavoro specifica.</i> A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere inviate, quali evidenze: dichiarazioni del datore di lavoro o di clienti, contratti di lavoro, certificato attribuzione P.IVA, esempi di fatture emesse prive dei dati sensibili, visure camerali ecc.)
3	Formazione specifica	Allegare copia dell'attestato del corso
4	Copia documento di identità	Sono accettati: carta di identità, passaporto, patente di guida.
5	Curriculum vitae	Deve essere in formato europeo, firmato, datato e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03)
6	Regolamento FAC CERTIFICA (RL01)	Il regolamento è scaricabile sul sito www.faccertifica.it/it/certificazione/modulisticaperesami/ Deve essere spedita unicamente l'ultima pagina, datata e firmata per accettazione
7	regolare pagamento della quota prevista per l'ammissione all'esame	Cfr. TARIFFARIO FAC CERTIFICA su http://www.faccertifica.it/it/certificazione/tariffario/ <i>Sez. esami in presenza di commissione</i> La quota di iscrizione è relativa ad ogni sessione d'esame

FINALITÀ DELL' ESAME:

1) approfondire nell'ambito dell'esperienza professionale le informazioni presentate dal Candidato	valutazione del grado di adeguatezza della documentazione e dei titoli presentati e la loro congruenza con la certificazione richiesta;	tale valutazione viene effettuata a cura del commissario/i d'esame
2) accertare il possesso da parte del Candidato delle conoscenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere con competenza la professione ai fini del rilascio della relativa Certificazione	Rientrano tra tali conoscenze e abilità gli argomenti indicati nella sez. <i>"Conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale"</i> a pag 5 e segg	L'esame è condotto dai Commissari d'esame FAC CERTIFICA, nominati dal Direttore e scelti nell'elenco FAC CERTIFICA dei commissari. I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e per questo ne rispondono a FAC CERTIFICA; per tutte le attività di valutazione i Commissari garantiscono indipendenza di giudizio, assenza di conflitto di interessi e riservatezza dei dati.

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME, ARGOMENTI, E CRITERI DI VALUTAZIONE

ESAME on-line		Note/Osservazioni
Modalità di svolgimento	L'esame FAC CERTIFICA per Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari si svolge nelle località e date stabilite, di volta in volta, dal Direttore il quale, con l'ausilio del personale dipendente, provvede a comunicarle a ciascun Candidato.	Alla sessione d'esame FAC CERTIFICA sono presenti i candidati, la Commissione d'esame e il personale FAC CERTIFICA. Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a: - esibire un documento di identità valido,



Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Schema di certificazione e procedura gestionale
SK46 – rev.00

		- firmare il foglio presenze
Argomenti	L'esame in presenza di commissione è composto da 2 parti: 1) <u>test scritto</u> composto da domande a risposta chiusa (ossia 1 sola risposta di quelle presentate è vera). A positivo superamento di questa prova, 2) <u>esame orale</u>,	Per gli argomenti d'esame confrontare pag. 5 e segg. <i>"Conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale"</i> Il test scritto prevede 30 domande, con 3 risposte ciascuna ed è previsto un tempo massimo di 30 minuti. Durante l'intero svolgimento della prova d'esame, il Candidato non può consultare alcun tipo di materiale didattico L'esame orale è volto ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta e/o approfondire il livello delle conoscenze degli elementi culturali di base di cui alla prova scritta, approfondire nell'ambito della esperienza professionale le informazioni presentate dal Candidato, valutare l'adeguatezza, l'estensione ed il grado di aggiornamento delle esperienze specifiche operative, verificare il modo di gestire i rapporti interpersonali del Candidato ed è condotto dal/i commissario/i nominato/i da FAC CERTIFICA e scelto/i fra i professionisti certificati
Criteri di valutazione	La valutazione massima ottenibile è di 100 punti, ed è data dalla sommatoria delle votazioni conseguite dal candidato nelle 2 prove d'esame. La valutazione complessiva è positiva se la somma delle votazioni ottenute nelle 2 prove (1 scritto e 1 orale) raggiunge almeno 70 punti, tenendo comunque presente che deve essere superata la soglia minima fissata per ogni prova: per la prova scritta 36 punti, per la seconda prova orale 24 punti.	<u>Prima prova (test)</u>: viene attribuita una votazione massima di 60 punti: 2 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta sbagliata o non assegnata <u>Seconda prova (orale)</u>: viene attribuita una votazione massima di 40 punti
Esito negativo esame	Nel caso di <u>non superamento</u> dell'esame il dovrà ripetere l'intero esame trascorsi almeno 6 mesi dalla data dello stesso.	Sono ammesse ulteriori ripetizioni dell'esame, anche prima dei 6 mesi, previo parere favorevole del Comitato di Delibera. Ogni ripetizione comporta il pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.
Esito positivo esame e Rilascio della certificazione	Il Candidato che dimostra il possesso di tutti i requisiti richiesti ed ha superato positivamente l'esame, viene proposto dal Direttore al Comitato di Delibera FAC CERTIFICA. Il Comitato di Delibera valuta, sulla base di tutta la documentazione relativa al Candidato, il possesso dei requisiti e può riservarsi di accertare, ulteriormente, il possesso delle caratteristiche personali attraverso opportune tecniche (p.es.	



Figura Professionale di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari

Schema di certificazione e procedura gestionale
SK46 – rev.00

intervista, richiesta di documentazione aggiuntiva) ed eventuali informazioni da richiedere alle strutture presso cui, o per conto delle quali, il Candidato ha eseguito prestazioni. In tal caso, il Comitato stabilisce anche quali tempi e modalità siano necessari.

Il Comitato di Delibera si riserva inoltre di valutare ulteriormente la congruenza tra la documentazione presentata dal Candidato, la valutazione effettuata dai commissari d'esame e la proposta di certificazione di Esperto nella determinazione e la valutazione dei rischi ferroviari. Ad esito positivo della valutazione, il Comitato delibera per il rilascio della certificazione.

La notifica dell'ottenimento della certificazione, unitamente alle modalità per la consegna di certificato, vengono comunicate al Candidato dal personale FAC CERTIFICA